

LA GIUNTA PROVINCIALE

con votazione unanime

DELIBERA

DI DARE ATTO E CONFERMARE CHE in Provincia di Arezzo ai sensi della la L.R.T. n. 20 del 10.06.2002, le specie cacciabili nella stagione venatoria 2011/2012 sono le seguenti:

a. dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre la caccia è consentita a: coniglio selvatico, merlo, pernice rossa, starna, quaglia, tortora (*Streptopelia turtur*). Per la pernice rossa e la starna la Provincia può determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle Aziende Agrituristiche - Venatorie nelle quali la Provincia abbia approvato specifici piani di prelievo;

b. dalla terza domenica di settembre al 8 dicembre è consentita la caccia alla lepre comune;

c. dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, volpe;

d. per effetto della giornata di pre-apertura del 1

settembre 2011 la caccia:

- alle specie *merlo e tortora* termina il **29 dicembre 2011**; nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18, 2° comma della Legge n. 157/92;
 - alle specie *colombaccio, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia, alzavola e germano reale* termina il **29 Gennaio 2012** nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18, 2° comma della Legge n. 157/92;
- e. dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio è consentita la caccia al cinghiale, anche in caso di terreno coperto da neve, secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale.

DI STABILIRE, per il territorio della Provincia di Arezzo in base alle deleghe assegnate dalla Regione Toscana con la L.R.T. 20/02, il seguente calendario venatorio provinciale:

1)

- la caccia alla pernice rossa e alla starna è consentita:

a) su tutto il territorio provinciale a gestione programmata, **dal 18 Settembre 2011 al 31 ottobre 2011;**

b) nelle Aziende Faunistico Venatorie la caccia alla pernice rossa e alla starna è consentita nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalla Provincia dal 18 settembre 2011 al 31 ottobre

2011;

c) **nelle Aziende Agrituristiche Venatorie** nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalla Provincia, la caccia alla *pernice rossa e alla starna* è consentita dal **18 Settembre 2011 al 31 Gennaio 2012.**

1/BIS)

Per la stagione venatoria 2011-2012 in Provincia di Arezzo la caccia alle specie:

- **allodola** è consentita dal giorno 1 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011;

- **tordo bottaccio** è consentita dal giorno 1 ottobre 2011 al 31 gennaio 2012;

- **tordo sassello** è consentita dal giorno 1 ottobre 2011 al 31 gennaio 2012;

- **cesena** è consentita dal giorno 1 ottobre 2011 al 31 gennaio 2012;

- **beccaccia** è consentita dal giorno 1 ottobre 2011 al 15 gennaio 2012;

- **la caccia alla marzaiola** non è consentita per l'intera stagione venatoria;

- **la caccia al combattente** non è consentita per l'intera stagione venatoria;

2) LA CACCIA ALLA LEPRE COMUNE è consentita:

a) **dal 18 Settembre 2011 al 8 Dicembre 2011** su tutto il territorio a gestione programmata e nelle

Aziende Faunistico Venatorie nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalla Provincia. In provincia di Arezzo la caccia alla lepre può essere effettuata da non più di quattro cacciatori insieme.

“Progetto di studio sulla lepre” - Le lepri catturate nelle Z.R.C. della Provincia di Arezzo e poi liberate nel territorio a gestione programmata sono state dotate di marca auricolare. I cacciatori che abbattano una o più di queste lepri sono tenuti a riconsegnare tale marca di riconoscimento alla Provincia contattando l'ufficio Caccia o la Polizia Provinciale ai numeri telefonici 0575/392259 o 0575/392251;

b) Nelle *Aziende Agrituristiche Venatorie*, la caccia alla lepre è protratta fino al **31 Gennaio 2012**, esclusivamente in aree recintate su soggetti provenienti da allevamento, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalla Provincia.

3) CACCIA AL FAGIANO:

a) la caccia al *fagiano* è consentita, nel territorio a gestione programmata della Provincia di Arezzo, dal **18 Settembre 2011 fino al 31 dicembre 2011;**

b) La caccia alla femmina del fagiano termina il giorno **8 Dicembre 2011;**

c) Nelle Aziende Faunistico Venatorie autorizzate dalla Provincia di Arezzo la caccia alla femmina del

fagiano termina il **31 Dicembre 2011**.

4) CACCIA ALLA BECCACCIA:

a) nel territorio della Provincia di Arezzo, **l'abbattimento e la detenzione di soggetti di beccaccia** durante l'esercizio venatorio è consentito in forma vagante solo ai cacciatori accompagnati dal cane. Dopo l'abbattimento, il capo di beccaccia abbattuto deve essere subito annotato (come per la selvaggina stanziale) nell'apposito tesserino venatorio regionale a disposizione di ogni cacciatore (art. 4 comma 7/ bis L.R. n. 20/2002);

b) si precisa e si ricorda che **la caccia alla Beccaccia è consentita**, in tutto il territorio Provinciale (sia nella gestione programmata sia nelle Aziende Faunistico venatorie), **dal 1 ottobre 2011 fino al 15 Gennaio 2012;**

4/BIS) Negli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri è vietato l'uso di cartucce caricate con pallini di piombo.

5) UTILIZZO DEL CANE DA SEGUITA:

a) **dal 9 Dicembre 2011 al 31 Gennaio 2012**, l'utilizzo del cane da seguita è vietato ad eccezione del suo uso:

- per la caccia al cinghiale in battuta e in girata nelle aree vocate individuate dalla Provincia;
- per il controllo numerico della volpe in base alle

disposizioni contenute nel “Disciplinare di gestione faunistico venatoria e controllo numerico della volpe in Provincia di Arezzo” (approvato con delibera G.P. n. 260 del 04.05.2009).

6) CACCIA AL CINGHIALE:

a) la caccia al *cinghiale* in battuta è consentita sulle aree vocate individuate dalla Provincia **dal 18 Settembre 2011 al 31 Gennaio 2012**, secondo quanto stabilito dall’art. 7, 5° comma della L.R. n. 20/2002;

b) la caccia al *cinghiale* è inoltre consentita dal **18 Settembre 2011 al 31 Gennaio 2012**, nelle aree non vocate, secondo quanto stabilito nel piano di intervento annuale 2011/2012 approvato dalla Giunta Provinciale in attuazione dell’art. 92 del T.U. dei Regolamenti Regionali approvati con D.P.G.R 25.02.2004 n. 13/R e s.m.i. . La realizzazione di detto piano sarà affidata ai tre A.T.C. della Provincia di Arezzo. **Si precisa che il cane da seguita per la caccia al cinghiale nelle aree non vocate può essere usato fino al giorno 8 Dicembre 2011;**

c) nelle Aziende Faunistico Venatorie la caccia al cinghiale è consentita dal **18 Settembre 2011 al 31 Gennaio 2012**, sia in forma singola sia nella forma della girata e della battuta;

d) **Ulteriori norme per la caccia al cinghiale:**

sulla base della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 733 dell'11/11/2002 e della delibera della Giunta Provinciale n. 388 del 6/7/2010, tutti i partecipanti –ospiti compresi- delle squadre di caccia al cinghiale devono indossare, durante le battute, un giubbotto e un cappello di riconoscimento di colore arancione ai fini della sicurezza.

e) E' inoltre obbligatorio indossare il giubbotto e il cappello di riconoscimento di colore arancione:

- nell'attuazione degli interventi di contenimento del cinghiale, effettuati ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 3/94 su tutto il territorio provinciale;
- nell'esercizio della caccia al cinghiale in forma singola e in girata nelle aree non vocate della Provincia di Arezzo;
- durante la caccia al cinghiale e nell'effettuazione degli interventi nelle Aziende Faunistico Venatorie e Agrituristico Venatorie;

f) L' utilizzo delle radio rice-trasmittenti è consentito solo ed esclusivamente per fini di sicurezza.

7) CACCIA DI SELEZIONE A CERVO, CAPPRIOLO, DAINO E MUFLONE

Ai sensi dell'art. 7, 6° comma della L.R. n. 20 del 10.06.2002, l'attuazione dei piani di prelievo delle popolazioni di cervidi e bovidi nei distretti compresi

nel territorio a gestione programmata nella stagione venatoria 2011-2012 è così stabilita:

a) per il CERVO:

- dal 1 agosto al 15 settembre 2011 e dal 15 dicembre 2011 al 15 marzo 2012 nei distretti Cervo Penna (n. 32) e Cervo Alta Valtiberina (n. 33);

- dal 1 agosto al 15 settembre 2011 e dal 5 gennaio 2012 al 15 marzo 2012 nel distretto Cervo Falterona (n. 31).

b) Per CAPRIOLO, DAINO E MUFLONE:

- dal 1 agosto al 15 settembre 2011 e dal 11 gennaio 2012 al 15 marzo 2012.

c) Per il DAINO, limitatamente ai distretti ove viene gestito il Cervo, nel periodo

- dal 1 agosto al 15 settembre 2011 e dal 15 dicembre 2011 al 15 marzo 2012 nei distretti Cervo Penna (n. 32) e Cervo alta Valtiberina (n. 33);

- dal 1 agosto al 15 settembre 2011 e dal 5 gennaio 2012 al 15 marzo 2012 nel distretto Cervo Falterona (n. 31);

d) le norme tecniche di prelievo saranno stabilite con successivo apposito provvedimento dirigenziale;

e) nelle Aziende Faunistico Venatorie, il prelievo dei cervidi e bovidi sarà consentito nei tempi e nel-

le quantità stabiliti dai relativi piani d'assestamento approvati con apposito provvedimento dirigenziale di questa Provincia.

8) ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'allenamento e l'addestramento dei cani sono consentiti ai soli cacciatori iscritti all'ambito territoriale di caccia A.T.C. nei giorni fissati dall'art. 30, 10° comma della L.R. n. 3/94 (Martedì, Giovedì, Sabato e Domenica) a partire dal **21 Agosto e fino al 15 Settembre 2011** secondo le modalità stabilite all'art. 5 della L.R. n. 20/2002.

9) **Nella A.T.C. AR. 2** la caccia, nella prima settimana (18/09/2011 - 25/09/2011) è consentita nei soli giorni di **MERCOLEDÌ, SABATO e DOMENICA a tutti i cacciatori iscritti;**

10) CACCIA VAGANTE NEL MESE DI GENNAIO 2012

La caccia vagante con l'uso del cane da ferma (di razze riconosciute ENCI) nel periodo **dal 1 al 15 Gennaio 2012**, (tenendo conto del disposto di cui all' art. 42, comma 2 <1-bis. lett. a), modifiche alla Legge n. 157/92 in attuazione della direttiva 2009/147/CE) è così regolamentata:

a) caccia in forma singola o con un massimo **di due cacciatori** ed alla sola beccaccia utilizzando **non più**

di 1 cane da ferma (di razze riconosciute ENCI).

La caccia vagante, in tale periodo, è consentita esclusivamente alla beccaccia e nelle sole aree boscate (intendendo per bosco un'estensione superiore a 2000 mq., di larghezza maggiore a 20 metri, coperte da vegetazione arborea con una copertura del suolo determinata dalla proiezione della chioma pari al 20% come indicato dall'art. 3 della L.R.T. n. 39/2000) del territorio a gestione programmata, con l'esclusione dei seguenti territori:

dal confine con l'Umbria, lato sinistro della Strada Statale n. 71 Umbro Casentinese fino alla frazione di Borgo a Giovi. Da qui, per la Strada Provinciale della Libbia fino a Ripa di Quarata. Quindi, per la Strada Provinciale Setteponti fino all'incrocio con la Strada Comunale che conduce alla Frazione di Montione. Dall'incrocio per la suddetta Strada Comunale fino alla Frazione di San Leo. Da San Leo per la Strada Statale n. 69 di Valdarno fino al Canale Maestro della Chiana. Per la sponda Destra del Canale Maestro della Chiana fino alla Frazione Ponte a Chiani. Da qui per la Strada Provinciale di Pescaiola fino al bivio con la Strada Provinciale Vecchia Senese. Da qui per la Strada Provinciale Vecchia Senese fino all'innesto con la Strada Provinciale di Procacci fino a Lucignano. Da qui per la Strada Provinciale Siena – Cortona fino all'incrocio con l'Autostrada del Sole, quindi lungo l'Autostrada del Sole, lato sud fino al confine con la Provincia di Siena;

b) la caccia vagante è inoltre consentita, fino al 31 Gennaio 2012, con l'esclusione della specie beccaccia dopo il 15 gennaio 2012, sia senza cane sia con l'uso di non più di un cane da ferma (di razze riconosciute Enci) - lungo i corsi d'acqua (non oltre i 50 metri "dal limite delle acque"), colmate e zone di pianura sotto elencate.

ELENCO DEI CORSI D'ACQUA, COLMATE E ZONE DI PIANURA IN CUI E' CONSENTITA LA CACCIA VAGANTE E CON L'USO DEL CANE NEL PERIODO 1- 31 GENNAIO 2012 (non oltre i 50 metri dal limite delle acque):

- **FIUME TEVERE** per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
- **CANALE M. della CHIANA** per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
- **FIUME MARECCHIA:** per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
- **FIUME CERFONE:** dal confine con l'Umbria al confine con l'A.T.C. AR 3;
- **FIUME SINGERNA:** dalla loc. Ponte Singerna al confine con l'Oasi di Protezione Montedoglio;
- **TORRENTE PRESALE:** dalla località Due Fiumi alla confluenza con il Marecchia;
- **TORRENTE SOVARA:** per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
- **FIUME FOGLIA:** per tutto il suo percorso nel

territorio della Provincia;

- **TORRENTI ESSE e MUCCHIA di CORTONA:** a valle della strada statale n.71;

- **TORRENTE NICCONE:** dall'intersezione del torrente Niccone con la strada provinciale nei pressi della località Capanacce, per tutto il suo percorso nella Provincia di Arezzo, fino al confine con l'Umbria;

- **TORRENTE ESSE:** nel tratto compreso tra la confluenza con il torrente Leprone, nei pressi dei ponti di Marciano, sulla strada provinciale per Lucignano, sino alla confluenza con il Canale M. della Chiana;

- **LAGO ARTIFICIALE di S. CIPRIANO.**

colmate

Lungo il corso del Canale M. della Chiana. Colmata degli Oppi a sud della Via del Filo. Colmatina di Brolio. Espropri della colmatina di Brolio. Prode della colmatina di Brolo, fino alla Via del Filo, tutte in Comune di Castiglion Fiorentino. Zona compresa fra la strada provinciale delle Chianacce fino alla Reglia dello Strozzo. Seguendo la Reglia dello Strozzo fino all'imbocco del torrente Esse. Da qui per l'argine destro fino alla strada di Cortona. Da qui l'argine destro del Canale M. della Chiana e proseguendo per quest'ultimo fino alle Cateratte, Da qui strada campestre che conduce all'ovile dei Pratoni. Da qui per la strada provinciale Siena-Perugia fino a

ricongiungersi con la strada delle Chianacce.

zone di pianura

Valtiberina

dal confine umbro, strada statale E/45 fino al ponte del Tevere. Da qui fino al cimitero di Sansepolcro, Strada Provinciale per Pieve Santo Stefano fino alla Località S. Piero in Villa fino al confine con L'Oasi di Protezione di Montedoglio fino all'omonima centrale. Da qui lato destro del Tevere, fino all'imbocco della strada consortile per Albiano. Da qui strada Provinciale per Anghiari – Tavernelle torrente Sovara lato sinistro per tutto il suo percorso fino al confine umbro. Confine umbro fino alla statale E/45.

Valdichiana

Dal Ponte di Monsigliolo, sul torrente Mucchia, strada provinciale fino a Puntellino, 250 metri a monte di Pozzo S.Luberto. Quindi strada vicinale Catorcio-Casaccia-Fratticciola. Da qui strada comunale per Le Casine, Ronzano sino al Ponte le Guardie, nei pressi di Ronzano. Da qui torrente Mucchia fino al Ponte di Monsigliolo.

11) CACCIA DA APPOSTAMENTO NEL MESE DI GENNAIO

Ad eccezione di quanto previsto nelle lett. **a)** e **b)** del punto 10, la caccia, *nel periodo dal 1 Gennaio al 31*

Gennaio 2012, è consentita unicamente da appostamento fisso o temporaneo, al quale si dovrà accedere con il fucile scarico e in custodia o racchiuso in idoneo involucro o smontato. Negli appostamenti di caccia potrà essere utilizzato, sempre nel suddetto periodo, n. 1 cane da riporto di razze riconosciute Enci nel raggio di 50 metri dagli stessi esclusivamente per il recupero dei capi abbattuti.

12) **FIUME ARNO**: divieto di caccia di metri 50 da entrambe le sponde e per tutto il suo percorso a valle dell'abitato di Stia, nei tratti non interessati da altri provvedimenti di divieto. Per gli effetti dell'art. 67, 3° comma del T.U. Regolamenti Regionali approvati con D.P.G.R. n. 13/R del 25.02.2004, **gli appostamenti possono essere installati a metri 150 dalle sponde del suddetto fiume Arno.**

13) **NORME PARTICOLARI per le Aree Contigue delle Riserve Naturali “Valle Dell’Inferno e Bandella” e “Ponte Buriano - Penna”**

a. divieto di caccia, oltre al martedì e venerdì, anche nella giornata della domenica solo nella zona segnalata da apposite tabelle;

b. divieto di caccia da appostamento temporaneo nella zona dell'Area contigua segnalata da apposite tabelle fino al 1 gennaio 2012 compreso;

c. limite giornaliero di prelievo di non più di cin-

que (5) capi di selvaggina migratoria di cui non più di tre (3) beccacce, nella zona segnalata dell'Area contigua;

d. divieto di effettuare forme di caccia di elevato impatto acustico (quali il cosiddetto "scaccio") al fine di non creare disturbo alle specie selvatiche della riserva naturale.

14. NORME PARTICOLARI PER LE Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale)

Nell'allegato D) Legge Regionale Toscana 6 aprile 2000, n. 56, art. 1, comma 3 vengono individuati i siti di importanza regionale. Con tale normativa, la Regione Toscana ha recepito le Direttive Comunitarie n. 79/409/CEE (concernente la protezione degli uccelli selvatici) e n. 92/43/CEE (riguardante la conservazione degli ambienti naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche) al fine della costituzione della rete ecologica europea "Natura 2000" comprendente appunto anche le Z.P.S. (zone di protezione speciale).

Le Z.P.S. che interessano la Provincia di Arezzo sono le seguenti:

- Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia;
- Pascoli montani e cespugliati del Pratomagno;
- Valle dell'Inferno e Bandella;
- Brughiere dell'Alpe di Poti;

- Monte Dogana;
- Monte Ginezzo.

In tali Z.P.S., per effetto della Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 454 del 16.06.2008 all. A) in attuazione del D.M. 17.10.2007 del Ministero dell'Ambiente, ai fini dell'attività venatoria **è vietato**:

- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di Gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- effettuare la preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- esercitare prelievi in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 79/409/CEE;
- effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti solo a specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o da centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (*Philomacus pugnax*) e Moretta

(*Aythya fuligula*);

f. lo svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° Settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lett. e) della Legge n. 157/92 sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e succ. modificazioni;

g. la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;

h. nel mese di gennaio l'attività venatoria nelle Z.P.S. è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di **Giovedì e Domenica**;

non essendo prevista per le citate Z.P.S. alcuna tabellazione, i cacciatori, per conoscere l'esatto perimetro delle stesse devono rivolgersi alle associazioni venatorie, ai 3 A.T.C. provinciali, ai Comuni interessati, oppure possono consultare il sito internet della Provincia di Arezzo (www.provincia.arezzo.it).

15. CACCIATORI PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI

Iscrizione: i cacciatori provenienti da altre regioni possono essere iscritti in un solo A.T.C. della Regione Toscana (Art. 23, 1° comma - Reg. Reg. della Toscana n. 13/R/2004 e succ. mod.).

I cacciatori provenienti da altre Regioni iscritti a

uno dei 3 A.T.C. (ambiti territoriali di caccia) della Provincia di Arezzo **possono esercitare la caccia solo nei giorni di Mercoledì, Sabato e Domenica di ogni settimana fino al 15.10.2011.**

Mobilità: “ai cacciatori provenienti da altre regioni, in possesso del codice d’accesso rilasciato dalla Regione Toscana, salvo diversi e specifici accordi fra la Regione Toscana e le altre Regioni, è consentito l’accesso giornaliero, tramite il sistema regionale di cui agli artt. 29 e 30 del Regolamento Regionale n. 13/R/2004 e, s.m.i., **solo per la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento** o per la caccia agli ungulati, secondo le norme di cui al Titolo VI del sopra citato Regolamento Regionale n. 13/R/2004” e dalle disposizioni regolamentari emanate dalla Provincia di Arezzo in materia di caccia al cinghiale.

16. **DI RICHIEDERE** alla Giunta Regionale Toscana, di consentire ai sensi dell’art. 8, 1° comma, della Legge Regionale n. 20 del 10.06.2002 **per il giorno 1 Settembre 2011 la caccia da appostamento alle specie previste nello stesso articolo con esclusione della specie marzaiola;**

DI ALLEGARE al presente atto, nel rispetto di quanto stabilito dall’art 14 comma 16 della Legge n. 157/1992:

1. l'elenco delle zone dove l'attività venatoria è riservata alla gestione privata;

2. l'elenco delle zone in cui la caccia è vietata.

Gli Istituti Pubblici sono consultabili sia sul manifesto grande recante il Calendario Venatorio 2011/2012 sia nel sito internet della Provincia di Arezzo (www.provincia.aretzo.it).

AREE ADDESTRAMENTO CANI

Le A.A.C. autorizzate dalla Provincia di Arezzo nelle diverse tipologie (A – B – C – D) sono elencate a pagina 92 del Piano Faunistico Venatorio Provinciale (2006/2010) - Parte I - approvato con delibera C.P. n. 122 del 13.10.2005.

Allegato 1

ELENCO DELLE ZONE RISERVATE ALLA GESTIONE VENATORIA PRIVATA AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE

AFV CASA D'AGNA - ubicata nel Comune di Loro Ciuffenna;

AFV CASAMORA - ubicata nel Comune di Pian di Scò

AFV CASTELNUOVO COLLACCHIONI - ubi-

cata nel Comune di Pieve S.Stefano;

AFV FABBRICHE - ubicata nel Comune di Lucignano;

AFV FRESCIANO - ubicata nel Comune di Badia Tedalda;

AFV IMPIANO - ubicata nei Comuni di Laterina e Civitella della Chiana;

AFV LA BARBOLANA - ubicata nel Comune di Anghiari;

AFV MONTEGIOVI - ubicata in Comune di Subbiano e Arezzo

AFV MONTELUCCI - ubicata nei Comuni di Pergine V.no e Civitella Chiana;

AFV MONTELUNGO COLOMBAIO - ubicata nei Comuni di Terranuova B.ni e Loro Ciuffenna;

AFV MONTOSZI - ubicata nei Comuni di Bucine, Laterina e Pergine V.no;

AFV PIEVE A PRESCIANO - ubicata nel Comune di Pergine V.no;

AFV POGGITAZZI - ubicata nel comune di Terranuova B.ni;

AFV POLVANO - ubicata nel Comune di Arezzo;

AFV RENACCI - ubicata nel Comune di S.Giovanni V.no;

AFV SETTEPONTI - ubicata nei Comuni di Cast. Fibocchi, Arezzo, Laterina, Loro Ciuffenna, Terranuova B.ni;

AFV SINTIGLIANO - ubicata nel Comune di Pieve Santo Stefano;

AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE

AAV ARIMINENSIS - ubicata nel Comune di Arezzo

AAV BACIANO - ubicata nel Comune di Capolona;

AAV BADICROCE - ubicata nel Comune di Arezzo e Castiglion Fiorentino;

AAV CAMPRIANO - ubicata nel Comune di Arezzo;

AAV DUDDOVA - ubicata nel Comune di Bucine;

AAV GARGONZA - ubicata nel Comune di M.S. Savino;

AAV LA BIGATTIERA - ubicata nel Comune di Bucine;

AAV LA CONCA - ubicata nel Comune di Sansepolcro;

AAV MODENA - ubicata nel Comune di Cortona;

AAV PALAZZUOLO - ubicata nel Comune di M.S.Savino;

AAV PICCHIO VERDE - ubicata nel Comune di Sestino;

AAV SANT'ERCOLANO - CELERE - ubicata nel Comune di Bucine, Civitella in Val di Chiana e Monte San Savino;

AAV SETONA - ubicata nel Comune di Bucine;

AAV TRAMOGGIANO - ubicata nel Comune di Chiusi Verna; (**CAL. PICCOLO**)

RACCOMANDAZIONE IMPORTANTE AI FINI DELLA SICUREZZA

La Provincia di Arezzo, anche sulla base delle competenze attribuite dalla legge, si fa promotrice della cultura della sicurezza nei confronti di quelle categorie di cittadini che si dimostrano più esposte a rischio di infortunio anche per quelle attività che prevedono l'uso delle armi e dei mezzi d'esercizio venatorio. Per tale motivo, oltre allo svolgimento delle ordinarie e programmate attività di informazione, assistenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e tutela della salute dei cittadini in quegli ambienti di vita direttamente o indirettamente coinvolti nella attività di apprensione della fauna selvatica, raccomanda a tutti i cacciatori l'applicazione coscienziosa di tutti i principi e comportamenti di massima prudenza e precauzione nell'uso delle armi, che possano prevenire ed evitare infortuni ed incidenti a se stessi e ad altri.

**Legge Regionale Toscana 10/6/2002 n.20, B.U.R.
19/6/2002 n.13**

**CALENDARIO VENATORIO E MODIFICHE
ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO
1994, N. 3 (RECEPIMENTO DELLA LEGGE
11 FEBBRAIO 1992, N. 157" NORME PER LA
PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO
VENATORIO")**

CAPO I STAGIONE VENATORIA

Articolo 1 (Stagione venatoria e giornate di caccia)

1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno.

2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

3. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.

3-bis. In tutte le zone di protezione speciale (ZPS) individuate dalla Regione Toscana l'attività venatoria e l'attività di allenamento e addestramento cani sono consentite nel rispetto della normativa regionale di attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 recante criteri minimi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione e a zone di protezione speciali. Nel mese di gennaio l'attività venatoria nelle ZPS è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di domenica e giovedì.

Articolo 2 (Giornata venatoria)

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti specifici orari:

- a) dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);
- b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
- c) dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
- d) dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
- e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
- f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
- g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38;
- h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
- i) dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;
- l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 06,45 alle ore 17,30.

Fanno eccezione:

- a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto;
- b) la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

CAPO II ESERCIZIO DELLA CACCIA

Articolo 3 (Modalità e forme di caccia)

1. L'esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo.
2. Le Province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 gennaio, la caccia vagante e l'uso del cane. La Provincia può altresì regolamentare, nel periodo compreso fra l'8 dicembre ed il 31 gennaio l'uso del cane da seguita.
3. E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.
4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia.
5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa

di giornate di caccia di cui all'articolo 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucre e scarico.

6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.

7 bis. Le province nell'ambito del calendario venatorio provinciale possono decidere che la caccia alla beccaccia avvenga esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.

8. La caccia alla lepre in battuta può essere effettuata con un massimo di 7 partecipanti.

Articolo 4 (Carniere giornaliero)

1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i venti capi di selvaggina migratoria.

2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:

a) lepre: un capo;

b) palmipedi, trampolieri e rallidi: otto capi complessivi;

c) beccaccia: tre capi;

d) tortora: dieci capi.

3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento

annuali approvati dalla Provincia.

4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.

Articolo 4 Bis Sicurezza nell'esercizio venatorio

1. Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale devono indossare indumenti ad alta visibilità ed avere idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza nell'esercizio venatorio.

Articolo 5 Allenamento ed addestramento dei cani

1. L'allenamento ed l'addestramento dei cani è consentito, nei giorni fissati all'articolo 30, comma 10, della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'ambito territoriale di caccia (ATC). L'allenamento e l'addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all'artico-

lo 42, comma 2, della l.r. 3/1994 e alla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994 n. 588, anche se prive di tabellazione.

Articolo 6 (Tesserino venatorio)

1. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza.

2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno (□) o (□), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia e dell'ATC o istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e di beccaccia. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato, negli appositi spazi al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (terza domenica di settembre - 31 gennaio). Tutte le

giornate di caccia effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'articolo 8, comma 1 o in altre regioni, sono cumulabili.

3. Il deposito dei capi di stanziale e di beccaccia abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (I) o (X) che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.

4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre il 20 marzo di ogni anno al Comune di residenza o in caso di cambio di residenza al Comune che lo ha rilasciato.

Articolo 6 Bis Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi

1. Per la caccia di selezione a cervidi e bovidi le province rilasciano ai cacciatori abilitati un apposito tesserino su cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati fino al completamento del piano di abbattimento assegnato. Nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio deve essere segnato anche il tesserino venatorio di cui all'articolo 6.

CAPO III CALENDARIO VENATORIO

Articolo 7 (Periodi di caccia e specie cacciabili)

1. Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre la caccia è consentita a: coniglio selvatico, allodola,

merlo, pernice rossa, quaglia, starna, tortora (*Streptopelia turtur*). Per la pernice rossa e la starna le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistiche venatorie nelle quali la Provincia abbia approvato specifici piani di prelievo.

2. Dalla terza domenica di settembre all'8 dicembre è consentita la caccia alla lepre comune. Le Province possono, per motivate ragioni legate alla consistenza faunistica, posticipare la chiusura al 31 dicembre.

3. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe.

4. Dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre è consentita la caccia al combattente.

5. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio è consentita la caccia al cinghiale, anche in caso di terreno coperto da neve, secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale. Le province definiscono le zone, i periodi ed i giorni di caccia.

6. Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all'articolo 30, comma 6, della l.r. 3/1994, le province predispongono, a partire dal 1° agosto fino al 15 marzo di ogni anno, forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di

30

capriolo, daino, muflone e cervo. In assenza del piano di assestamento provinciale sono autorizzati dalla provincia stessa, nelle aziende faunistico-venatorie, piani di assestamento presentati dal concessionario. Il prelievo può avvenire anche nel caso di terreno coperto da neve. Nei periodi 1° agosto - terza domenica di settembre e 1° febbraio - 15 marzo il prelievo è consentito per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì.

6 bis. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994, possono effettuare il prelievo selettivo durante tutto il periodo consentito per cinque giorni alla settimana con l'esclusione dei giorni di silenzio venatorio.

Articolo 8 (Deroghe)

1. La Giunta regionale può consentire, sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta delle province, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia. La Giunta regionale può altresì consentire, su richiesta delle province, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola. Nei giorni di apertura anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cin-

que capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi. La Giunta regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della l. 157/1992.

2. L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1.

3. Nelle aziende agriturismo-venatorie è ulteriormente consentito, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepre in aree recintate, fino al 31 gennaio. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate, è consentito dal 1 agosto al 15 marzo e anche in caso di terreno coperto da neve.

4. Le Province possono, sentiti i comitati di gestione degli ATC, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie, nel periodo compreso tra il 1 ed il 31 gennaio.

4 bis. Le province adottano tutti i provvedimenti necessari all'eradicazione della minilepre dai propri territori. Durante la stagione venatoria le province possono consentire ai cacciatori l'abbattimento della minilepre.